



**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI E PATROCINIO  
DA PARTE DEL CELVA**

Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione con deliberazione  
del 29 dicembre 2020, n. 61,  
integrato con deliberazione  
del 22 marzo 2021, n. 28, e  
aggiornato con deliberazione del 10  
maggio 2022, n. 36

**CAPO I – Disposizioni generali****Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento determina i criteri, i termini e le modalità di concessione di contributi (intesi anche quali sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12, legge 241/1990 e dell'art. 11 della legge regionale 19/2007) e del patrocinio da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta soc. coop. (CELVA) per finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma 1, la concessione dei contributi ordinari e straordinari, così come la concessione del patrocinio, è riservata ai progetti, alle iniziative, alle attività o alle manifestazioni che, rivestendo interesse pubblico locale, contribuiscono alla valorizzazione delle tradizioni e peculiarità locali e/o perseguono fini socio-solidaristici, ed in particolare che sono volti a:
  - a. promuovere l'immagine della comunità valdostana e del suo patrimonio ambientale, culturale e sociale generalmente inteso;
  - b. valorizzare e tutelare lo sviluppo del territorio valdostano;
  - c. diffondere i valori dell'associazionismo e del volontariato;
  - d. contribuire allo sviluppo della ricerca, del progresso e dell'innovazione, quali fonti di crescita del territorio e della collettività valdostana.
3. L'erogazione dei contributi concessi dal CELVA ha carattere variabile e facoltativo in funzione dell'entità delle risorse disponibili annualmente e non costituisce diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi o per la concessione del patrocinio per successive edizioni della medesima iniziativa, attività, manifestazione o progetto.

**Art. 2 – Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) che per disposizioni statutarie o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non perseguono fini di lucro, aventi sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate.
2. Non sono ammessi a beneficiare di contributi:
  - a. gli enti soci del CELVA;
  - b. le società e gli enti strumentali controllati o partecipati dagli enti soci del CELVA;
  - c. i soggetti che già percepiscono nella stessa annualità altri contributi, sovvenzioni o benefici economici di qualunque genere erogati da parte del Consorzio, anche per conto del CPEL;
  - d. le persone fisiche.

3. Possono presentare domanda di patrocinio gli enti pubblici e privati, le cooperative, le fondazioni e le associazioni ed ogni altro organismo costituito con atto scritto.

### **Art. 3 – Tipologia di agevolazioni**

1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento si distinguono in:
  - a. contributi ordinari, di cui al Capo II;
  - b. contributi straordinari, di cui al Capo III;
  - c. patrocinio, di cui al Capo IV.

### **Art. 4 – Ammissibilità**

1. Per essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è necessario che i richiedenti:
  - a. siano costituiti con atto scritto da almeno un anno al momento della richiesta del contributo;
  - b. presentino formale domanda al CELVA, compilando uno dei modelli messi a disposizione, nei modi e nei tempi specificati dal presente Regolamento o dal bando annuale dei contributi ordinari.
2. Ai fini della concessione dei contributi ordinari e straordinari, così come la concessione del patrocinio, le domande relative a progetti, iniziative, attività o manifestazioni devono rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a. coerenza con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Consorzio;
  - b. coerenza con l'oggetto e le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
  - c. completezza e chiarezza descrittiva;
  - d. (per i soli contributi ordinari) attinenza e coerenza al tema selezionato tra quelli scelti annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Non sono, inoltre, ammessi a beneficiare di contributi progetti, iniziative, attività o manifestazioni che perseguano finalità di lucro, che non siano aperti al pubblico oppure che si caratterizzino per qualche forma di discriminazione.

### **Art. 5 – Entità delle risorse finanziarie**

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione del CELVA stabilisce l'entità delle risorse finanziarie da destinare ai contributi ordinari e ai contributi straordinari.

### Art. 6 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. I beneficiari sono responsabili dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento di progetti, iniziative, attività e manifestazioni rispetto alle quali è stato concesso il contributo o il patrocinio del CELVA.
3. In caso di irregolarità nell'ammissione o nell'utilizzo dei contributi o del patrocinio, il CELVA ne sospende la concessione o ne delibera la revoca chiedendo la restituzione di quanto già concesso.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare l'inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo o patrocinio.
5. Il Consorzio rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative, eventi e progetti in relazione ai quali ha accordato contributi finanziari.

### Art. 7 – Utilizzo del logo del CELVA

1. L'utilizzo del logo del CELVA da parte di soggetti terzi è possibile solo se previamente autorizzato dal Consorzio nei modi e secondo le formalità di cui al presente articolo. La concessione al suo utilizzo è rilasciata dal CELVA a titolo gratuito e non costituisce appropriazione del logo stesso.
2. L'autorizzazione è consentita esclusivamente per iniziative e manifestazioni che risultino coerenti con le finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano, di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Ove autorizzato, l'utilizzo deve rientrare esclusivamente nei fini dell'iniziativa, del progetto, dell'attività o della manifestazione individuata, per la quale si presenta la domanda di contributo o patrocinio e unicamente per il periodo indicato, trascorso il quale la concessione del logo si intende decaduta.
3. Nel caso di iniziative per le quali sia stato concesso il patrocinio o il contributo del CELVA, il logo del Consorzio deve essere preceduto dalla dicitura corrispondente "*con il patrocinio di*" oppure "*con il contributo di*". Il logo deve conservare una posizione di rilievo, seppur distinta dai marchi di altri soggetti promotori. L'utilizzatore si impegna ad evitare qualsivoglia forma di confusione del logo del CELVA con altri loghi e/o marchi eventualmente legati all'evento.
4. Il soggetto richiedente, ricevuta l'autorizzazione, è tenuto a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e a dare adeguata visibilità del logo sui propri documenti e materiali

attraverso la riproduzione dello stesso. L'utilizzo del logo con modalità differenti da quanto riportato nel presente Regolamento comporta la revoca immediata della concessione.

5. Il soggetto che riceve l'autorizzazione all'uso del logo non potrà per alcun motivo cedere a sua volta a terzi l'utilizzo dello stesso, né compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del CELVA.
6. È possibile utilizzare il logo unicamente per i siti web che non siano o forniscano contenuti illegali, diffamatori, ingannevoli, fraudolenti o comunque lesivi dei diritti del CELVA o siano contrari alla normativa vigente. L'utilizzo del logo su siti web non deve creare equivoci accostandolo ad altri marchi o associandolo ad indirizzi web diversi da quello del Consorzio ([www.celva.it](http://www.celva.it)).
7. Il CELVA si riserva di richiedere chiarimenti sull'utilizzo del logo anche a concessione accordata, di eseguire controlli anche tramite terzi, per verificare il corretto utilizzo del logo e la conformità con la richiesta pervenuta. Il soggetto sarà tenuto ad adempiere ad eventuali azioni correttive che venissero segnalate dal Consorzio.
8. Qualora si riscontrassero eventuali abusi nell'uso del logo, difformità tra la richiesta e l'effettivo utilizzo o la mancata adozione di azioni correttive, il CELVA procederà alla revoca della concessione, fatta salva ogni eventuale forma di tutela nelle opportune sedi. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del logo saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il CELVA da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato al Consorzio.

## CAPO II – Contributi ordinari

### Art. 8 – Linee di indirizzo e bando annuale

1. Il Consiglio di Amministrazione del CELVA assume un apposito atto di indirizzo volto a stabilire annualmente il tema e/o i temi da privilegiare nell'ambito della generale finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché l'indicazione dell'entità delle risorse totali disponibili, il periodo di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle domande a partire dai criteri generali, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.
2. Per assicurare la maggiore partecipazione possibile, i temi scelti annualmente dal Consiglio di Amministrazione del CELVA devono essere variati con cadenza almeno biennale.
3. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo di cui al precedente comma 1, il CELVA procede con la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione di un **bando annuale per la concessione dei contributi ordinari**.

### **Art. 9 – Criteri di valutazione**

1. Ai fini della concessione dei contributi ordinari, le domande relative a progetti, iniziative, attività o manifestazioni sono valutate rispetto ai seguenti **criteri generali** richiamati e meglio sviluppati nel bando predisposto annualmente:
  - a. organicità nella progettazione e presenza di specifiche garanzie in merito all'attuabilità;
  - b. rilevanza territoriale e rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
  - c. valorizzazione dell'identità valdostana;
  - d. buon rapporto tra costi preventivati e risultati perseguiti;
  - e. possibilità di organizzare attività in sinergia e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati del territorio valdostano;
  - f. possibilità per il soggetto richiedente di accedere e reperire altri mezzi alternativi di finanziamento attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati (cofinanziamento).

### **Art. 10 – Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata nelle modalità ed entro il termine stabiliti nel bando annuale.
2. Il CELVA garantisce idonee forme di informazione e di comunicazione, per il tramite del proprio sito web, dei termini di presentazione delle domande di contributo ordinario, di cui al precedente comma 1, attraverso la pubblicazione del bando annuale e della modulistica per la presentazione delle domande.

### **Art. 11 – Contenuto della domanda**

1. La domanda di contributo ordinario, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA, allegato al bando annuale, che deve contenere le seguenti informazioni:
  - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
  - b. generalità, codice fiscale e recapiti del legale rappresentante;
  - c. indicazione dell'ammontare del contributo ordinario richiesto;
  - d. dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
  - b. copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dagli organi sociali;
  - c. copia del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario oggetto di contributo; in difetto di obbligo di tenuta del bilancio di previsione, occorre presentare quanto meno una relazione previsionale indicante le voci di entrata e di spesa contemplate nell'esercizio finanziario oggetto di contributo;
  - d. documento illustrativo del progetto, iniziativa, attività, manifestazione per cui si chiede l'ammissione al contributo, in cui siano presenti i dati e gli elementi utili alla valutazione della domanda presentata, predisposto nel rispetto del modello allegato al bando annuale.

### **Art. 12 – Istruttoria per l'erogazione dei contributi**

1. Il CELVA verifica i requisiti dei richiedenti e delle richieste di contributo, ai fini dell'ammissibilità delle domande pervenute, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal bando annuale.
2. Il CELVA può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste, fissando un termine massimo per l'integrazione. Il Consorzio verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.

### **Art. 13 – Commissione**

1. È istituita una Commissione per l'esame delle richieste di contributo ordinario incaricata di predisporre la graduatoria generale delle domande annualmente pervenute.
2. La Commissione, composta da 3 a 5 componenti, è formata da esperti tecnici nelle discipline oggetto del bando su designazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di una rosa di nominativi da parte degli uffici del CELVA.
3. Alla Commissione compete:
  - a. esaminare e istruire le domande presentate e verificare la documentazione allegata;
  - b. ratificare l'esclusione di eventuali domande non ammissibili e accoglibili ai sensi del presente Regolamento e del bando annuale;
  - c. ove necessario, richiedere ulteriori elementi e integrazioni riferite ai documenti posti a corredo della domanda, assegnando il termine per la loro presentazione;

- d. verificare rispetto al prospetto delle uscite del quadro economico presentato da ciascun richiedente quali siano le spese ammissibili;
- e. predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione, al fine dell'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del/i contributo/i richiesto/i, l'elenco delle domande pervenute, con l'individuazione di quelle ammissibili e di quelle da escludere dal contributo, e la proposta, per le prime, in ordine all'entità dell'intervento contributivo.

#### **Art. 14 – Ammissione ed erogazione dei contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione del CELVA ammette ai benefici contributivi le domande ritenute idonee, tenendo conto della proposta formulata dalla Commissione, di cui al precedente art. 13.
2. Il CELVA comunica l'importo del contributo concesso ai soggetti beneficiari, il quale, al termine delle attività e a seguito della rendicontazione, potrà essere rideterminato in diminuzione sulla base dell'ammontare delle effettive spese sostenute e ammesse. In caso di non accoglimento della domanda, ne è data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
3. Il CELVA, inoltre, comunica agli enti soci il piano di riparto dei contributi ordinari.
4. Il CELVA provvede alla liquidazione a mezzo bonifico bancario dei contributi ordinari concessi in due rate: la prima in acconto pari al 60% del valore complessivo del contributo entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CELVA, di cui al precedente comma 1, e la seconda a saldo per il restante valore massimo pari al 40% ad avvenuta verificata rendicontazione.

### **CAPO III – Contributi straordinari**

#### **Art. 15 – Presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo straordinario può essere presentata per il sostegno a far fronte a spese impreviste ed imprevedibili oppure a spese relative ad attività straordinarie rendicontabili dal soggetto richiedente.
2. La domanda di contributo straordinario può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, ferma la disponibilità delle risorse annualmente previste dal Consorzio.



### **Art. 16 – Contenuto della domanda**

1. La domanda di contributo straordinario, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA che deve contenere le seguenti informazioni:
  - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
  - b. generalità, codice fiscale e recapiti del legale rappresentante;
  - c. indicazione dell'ammontare del contributo straordinario richiesto;
  - d. dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
  - e. indicazione delle coordinate bancarie utili all'accreditamento dell'eventuale contributo.
2. Alla domanda di contributo straordinario deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
  - b. copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dagli organi sociali;
  - c. copia del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario oggetto di contributo; in difetto di obbligo di tenuta del bilancio di previsione, occorre presentare quanto meno una relazione previsionale indicante le voci di entrata e di spesa contemplate nell'esercizio finanziario oggetto di contributo;
  - d. documento illustrativo, predisposto nel rispetto del modello fornito dal Consorzio, contenente le motivazioni per sostenere la presentazione della richiesta rispetto ad elementi imprevisi ed imprevedibili o ad attività straordinarie a carico del soggetto richiedente e il quadro economico della richiesta con la previsione delle entrate e delle uscite, in cui siano presenti i dati e gli elementi utili alla valutazione della domanda presentata.

### **Art. 17 – Istruttoria per l'erogazione dei contributi**

1. Il CELVA verifica i requisiti dei richiedenti e delle richieste di contributo straordinario, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il CELVA può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste, fissando un termine massimo per l'integrazione. Il Consorzio verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.

### **Art. 18 – Ammissione ed erogazione dei contributi**

1. L'ammissione al contributo straordinario e l'entità dello stesso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del CELVA, nel limite delle risorse annualmente disponibili, previa istruttoria curata dagli uffici del Consorzio, ai sensi del presente Regolamento.
2. Il CELVA comunica agli enti soci e all'interessato l'esito della domanda e l'entità del contributo concesso.
3. Il CELVA provvede alla liquidazione dei contributi straordinari entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea documentazione, finalizzata a dimostrare l'avvenuto sostenimento della spesa o l'avvenuta realizzazione dell'attività oggetto di contributo.
4. Il contributo straordinario può essere erogato una tantum in favore di uno stesso soggetto beneficiario e non può essere concesso per due anni consecutivi e comunque nel limite massimo di due volte in un quinquennio.

## **CAPO IV – Patrocinio**

### **Art. 19 – Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione del CELVA ad iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli di apprezzamento.
2. Il patrocinio è concesso dal Presidente del CELVA ai progetti, alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni, organizzati anche al di fuori del territorio regionale, che rivestano contenuti e significati di interesse per le collettività locali e contribuiscano al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Il patrocinio consiste nell'utilizzo, da parte del beneficiario, del logo del CELVA nell'ambito dell'iniziativa per cui è stato concesso. Il patrocinio non comporta oneri a carico del CELVA e non comporta benefici finanziari in favore di progetti, attività, iniziative e manifestazioni per i quali viene concesso.

### **Art. 20 – Presentazione della domanda**

1. La domanda di patrocinio può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di patrocinio deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. Il CELVA si riserva, tuttavia, la

facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre il termine di cui sopra.

### **Art. 21 – Contenuto della domanda**

1. La domanda di patrocinio deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:
  - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
  - b. generalità, codice fiscale e recapiti del legale rappresentante;
  - c. documentazione contenente le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.

## **CAPO V – Disposizioni finali**

### **Art. 22 – Pubblicità**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, sono previste adeguate forme di pubblicità dei contributi erogati ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i. e della delibera ANAC n. 1134/2017.
2. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione *“Società trasparente”* del sito web del CELVA.

### **Art. 23 – Norme finali e di coordinamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. La modifica di norme legislative vigenti o l’emanazione di nuove disposizioni normative o regolamentari sono di immediata applicazione e abrogano le disposizioni incompatibili del presente Regolamento ovvero provvedono alla loro integrazione.